

Codice DB1507

D.D. 3 marzo 2011, n. 107

Parziale modifica allo schema di convenzione allegato alla determinazione n. 811 del 21.12.2010 "Affidamento del monitoraggio delle attività svolte dalle scuole previste dall'intesa del 26.7.2010, all'Agenzia Nazionale per lo sviluppo dell'Autonomia scolastica ex IRRE Piemonte.

Vista la d.d. n. 816 del 2.12.2010 con la quale è stato affidato il mandato per il monitoraggio, all'Agenzia Nazionale per lo sviluppo dell'Autonomia scolastica ex IRRE Piemonte", delle attività svolte dalle scuole previste dall'intesa del 26.7.2010,

Vista la legge 207/10 che ha modificato la legge 136/10 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari relativi ad appalti con interventi a finanziamenti pubblici;

Vista la nota della Direzione Risorse Umane e patrimonio, Direzione risorse finanziarie prot. n. 2941/DB09.02 del 2.2011;

Ritenuto pertanto di modificare lo schema di convenzione inserendo apposita clausola con la quale l'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 136/10;

Ritenuto pertanto di rettificare lo schema di convenzione allegato alla d.d. n. 816 del 2.12.2010, inserendo con l'art.8 "Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari";

tutto ciò premesso

IL DIRETTORE

Visto il D.Legs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" (e sm.i.) (artt. 4 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità" e 16 "Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali");

Visti gli artt. 17 e 18 della l.r. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

vista la l.r. dell'11 aprile 2001 n. 7 "Ordinamento contabile della Regione Piemonte";

in conformità con gli indirizzi espressi nella materia del presente provvedimento dal piano triennale in materia di istruzione, diritto allo studio e libera scelta educativa, per gli anni 2009/2011 approvate con DCR n. 233-55520 del 23.12.2008

determina

- di approvare lo schema di convenzione con l'Agenzia Nazionale per lo sviluppo dell'Autonomia scolastica ex IRRE Piemonte, parte integrante della presente determinazione, in sostituzione dello schema di convenzione approvato con determinazione n. 816 del 2.12.2010;

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto.

Il Direttore
Paola Casagrande

Allegato

REGIONE PIEMONTE

RINNOVO DELLA CONVENZIONE FRA LA REGIONE PIEMONTE E L'AGENZIA NAZIONALE PER LO SVILUPPO DELL'AUTONOMIA SCOLASTICA EX IRRE PIEMONTE PER UN INCARICO DI STUDIO E RICERCA A SUPPORTO DELLA DIREZIONE ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO.

Viste le convenzioni rep. N. 13448 del 29.4.2008, REP n. 14054 dell'11.12.2008 e REP n.14904 del24.9.2009

Vista la determinazione n. del con la quale si approva il rinnovo delle suddette convenzioni

TRA: La Regione Piemonte rappresentata dal direttore della Direzione Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro dott.ssa Paola CASAGRANDE, domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede regionale di via Meucci, 1, Torino;

E: l'Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell'Autonomia Scolastica ex IRRE rappresentata dal Direttore Prof. Francesco Verzillo, domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede dell'Agenzia in c.so Vittorio Emanuele II n. 70, Torino.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

La Regione Piemonte rinnova all' Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell'Autonomia Scolastica ex IRRE Piemonte l'incarico di studio e ricerca a supporto della Direzione regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro in materia di istruzione.

ART. 2

L'incarico di cui all'art. 1 riguarda:

- 1) L'implementazione dell'analisi statistica già effettuata per gli anni scolastici 2007/2008, 2008/2009 e 2009/2010 circa i dati forniti dalle scuole partecipanti alle azioni relative al disagio scolastico;
- 2) L'analisi delle progettazioni presentate con riferimento agli indicatori di risultato introdotti dalle scuole;

- 3) L'analisi qualitativa relativamente al tema dell'efficacia e dell'efficienza dell'ipotesi progettuale ed alla ricaduta sulla qualità del servizio con particolare attenzione alle azioni a supporto dell'integrazione;
- 4) l'analisi delle progettazioni attivate dai Centri di Consulenza, secondo i criteri previsti per l'anno scolastico 2010/2011 ed accompagnamento/supervisione delle azioni progettuali.
- 5) L'analisi del valore aggiunto realizzato dai Centri attraverso la valutazione dei risultati conseguiti;

ART. 3

L' Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell'Autonomia Scolastica si impegna a svolgere l'incarico in oggetto mediante:

- Analisi delle progettazioni dei Centri secondo i criteri previsti .
- Analisi delle proposte al territorio secondo i criteri previsti.
- Analisi del valore aggiunto realizzato dal centro attraverso la valutazione dei risultati conseguiti, anche attraverso incontri con soggetti del territorio.
- Analisi dei dati forniti dalle scuole e degli indicatori di risultato.
- Analisi qualitativa al fine di contestualizzare meglio le evidenze statistiche emerse relative al tema dell'efficacia ed efficienza dell'ipotesi progettuale (indicatori di risultato e rendicontazione)
- Implementazione dell'analisi statistica (2007/2008, 2008/2009 e 2009/2010) per tutti gli interventi previsti dall'Accordo
- Incontri con referenti dei Centri e delle scuole
- stesura dei report di ricerca e materiali per la comunicazione dei risultati

ART. 4

L'incarico ha durata fino al 30/09/2011 e decorre dalla data di stipula del presente contratto.

ART. 5

A titolo di corrispettivo per le prestazioni di cui al precedente art. 3, la Regione Piemonte corrisponderà un compenso globale onnicomprensivo di Euro 20.000,00 (o.f.c.). L'erogazione delle somme spettanti avverrà, in due soluzioni:

€. 12.000,00 , dietro presentazione di nota di addebito, a seguito della consegna entro il 30 aprile 2011 di una relazione sullo stato di avanzamento dell'attività e sui primi risultati della ricerca.

€. 8.000,00 a saldo, dietro presentazione di nota d'addebito a seguito della presentazione del risultato finale della ricerca. La relazione finale sarà consegnata entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di scadenza della presente convenzione.

Le somme (o.f.c.). saranno erogate dalla Regione Piemonte entro 90 giorni dal ricevimento della nota di addebito. In caso di ingiustificato ritardo nella presentazione della relazione finale sarà fatto carico all'Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell'Autonomia Scolastica di una penale pari a Euro 100,00 per ogni mese di ritardo oltre il primo.

ART. 7

1. L'esecuzione dell'incarico avverrà nel rispetto della normativa vigente in materia di *privacy*.
2. All'Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell'Autonomia Scolastica non è consentito divulgare o comunicare a terzi informazioni riservate.

ART. 8

Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n.136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia antimafia") e s.m.i.
2. L'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti dedicati di cui all'art.3., comma 1, della legge 136/2010, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art.21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445.
3. La stazione appaltante non esegue alcun pagamento all'appaltatore in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente. Di conseguenza, i termini di pagamento s'intendono sospesi.
4. La stazione appaltante risolve il contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, secondo quanto stabilito nell'art.3, comma 1, della legge 136/2010.
5. L'appaltatore deve trasmettere alla stazione appaltante, entro quindici giorni dalla stipulazione, copia dei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto, per la verifica dell'inserimento dell'apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010, ivi compreso quello di

comunicare alla stazione appaltante i dati di cui al comma 2, con le modalità e nei tempi ivi previsti

ART. 9

La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso.

letto, confermato e sottoscritto.

Torino, li